



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione generale – Ufficio IV

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO l'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che assegna agli uffici scolastici regionali la competenza «*al reclutamento [...] del personale scolastico*»;
- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modifiche;
- VISTA la legge 18 luglio 2003, n. 186, concernente “Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado” e, in particolare, l'articolo 3 comma 8 della predetta legge n. 186 del 2003 il quale espressamente prevede che «*l'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato è disposta dal dirigente regionale, d'intesa con l'ordinario diocesano competente per territorio [omissis]* »;
- VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- VISTO l'articolo 1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- VISTO l'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
- VISTO l'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;
- VISTO l'articolo 4, commi da 1-ter a 1-undecies, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96;
- VISTO l'articolo 1, commi da 17 a 17-novies, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159;
- VISTO l'articolo 1, comma 18-bis, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159;
- VISTO il regolamento UE del 27 aprile 2016, n. 679, noto come “General Data Protection Regulation”;
- VISTO la legge 25 marzo 1985, n. 121, recante ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, recante esecuzione dell'intesa tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione generale – Ufficio IV

episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche;

- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1990, n. 202, recante esecuzione dell'intesa tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, che modifica l'intesa del 14 dicembre 1985, resa esecutiva in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751;
- VISTO il decreto dirigenziale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 2 febbraio 2004, pubblicato sulla G.U. n. 10 - 4° serie speciale - del 6 febbraio 2004, con cui è stato indetto un concorso riservato, per esami e titoli, a posti d'insegnante di religione cattolica compresi nell'ambito territoriale di ciascuna diocesi nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria e nelle scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado;
- VISTO il proprio decreto 29 dicembre 2020, n. 1345 con il quale sono state ripubblicate, nell'attuale consistenza e al netto delle intervenute immissioni in ruolo, le graduatorie di merito di cui al D.D.G. 2 febbraio 2004, pubblicato sulla G.U. n. 10 - 4° serie speciale - del 6 febbraio 2004, inerenti la scuola dell'infanzia e primaria e la scuola secondaria di I e II grado, suddivise per diocesi presenti nell'ambito regionale per il Lazio e rispettivamente approvate con D.D.G. dell'USR per il Lazio prot. n. 3527 dell'11/02/2005 e ss.mm. ed ii. e prot. n. 3829 del 18/02/2005 e ss.mm. ed ii.;
- VISTO il decreto del 30 agosto 2021 n. 900 con il quale è stata rettificata detta graduatoria in esecuzione di provvedimenti giudiziari;
- VISTO il decreto ministeriale n. 205 del 2 agosto 2022, che assegna, a ciascun Ufficio scolastico regionale, la rispettiva quota parte delle facoltà assunzionali disponibili per gli insegnanti di religione cattolica per l'anno scolastico 2022/2023, e specificatamente per la regione Lazio 10 posti al primo ciclo e 0 al secondo ciclo;
- VISTO l'articolo 2, comma 1, del citato decreto n. 205/2022 per il quale il numero delle assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per il personale insegnante di religione cattolica è definito dal competente Direttore dell'ufficio scolastico regionale, a livello di ciascuna diocesi;
- VISTO il decreto direttoriale 29 maggio 2024, n. 1327, pubblicato in data 3 giugno 2024 sul Portale del Reclutamento (inPA), recante "Procedura concorsuale straordinaria riservata agli insegnanti di religione cattolica nella scuola dell'infanzia e della primaria ai sensi del comma 2 dell'articolo 1-bis del decreto-



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione generale – Ufficio IV

legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159”;

- VISTO il decreto direttoriale 29 maggio 2024, n. 1328, pubblicato in data 3 giugno 2024 sul Portale del Reclutamento (inPA), recante “Procedura concorsuale straordinaria riservata agli insegnanti di religione cattolica nella scuola secondaria di primo e secondo grado ai sensi del comma 2 dell’articolo 1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159”;
- VISTO il proprio decreto 1355 del 09/06/2025 con il quale sono state pubblicate le graduatorie dei concorsi straordinari di cui ai suddetti DDG 1327 e 1328;
- VISTO lo schema di decreto di riparto del contingente regionale per l’a.s. 2025/26 dei posti inerenti all’organico di diritto del personale docente di religione cattolica, trasmesso con nota DGPER del 01/08/2025;
- VISTO Decreto del Ministro dell’Istruzione e del Merito del 18/07/2025 n. 144, concernente l’immissione in ruolo degli insegnanti di religione cattolica, ed in particolare l’allegato al suddetto DM con la Tabella di ripartizione regionale del contingente assunzionale IRC per l’a.s. 2025/26;
- VISTO il proprio decreto del 23 luglio 2025 n. 1619 di riparto tra le Diocesi del Lazio del contingente assunzionale IRC per l’a.s. 2025/26;
- DATO ATTO delle comunicazioni intercorse tra l’Ufficio IV di questo USR e le Diocesi del Lazio, ai sensi dell’art. 2 comma 3 del suddetto DM 144, con le quali sono stati individuati i docenti destinatari di proposta di nomina in ruolo, nel rispetto della ripartizione diocesana del contingente assunzionale di cui al proprio DDG n.1619 e tenuto conto delle quote di riserva, di cui agli articoli 3 e 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, agli articoli 678, comma 9, e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e all’articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;
- RITENUTO di proporre agli aspiranti per i quali è stata raggiunta l’intesa la nomina in ruolo, a decorrere dall’anno scolastico 2025/2026, per l’insegnamento della religione cattolica;
- FATTO SALVO il diritto degli aspiranti così individuati a rinunciare alla nomina in ruolo;



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione generale – Ufficio IV

DECRETA

Art. 1

1. I docenti presenti nell'allegato al presente decreto (Allegato A), di cui è parte integrante, sono individuati per l'assunzione a tempo indeterminato nei ruoli degli insegnanti di religione cattolica nella Diocesi e nell'ordine di scuola per ciascuno indicati.
2. L'insussistenza dei requisiti per l'immissione in ruolo, in qualsiasi momento verificata, comporta la decadenza dal beneficio, ferme restando le eventuali ulteriori responsabilità.
3. Le sedi scolastiche di servizio per i docenti di cui al comma 1 sono individuate, d'intesa con le Diocesi del Lazio, con successivo provvedimento di assegnazione e utilizzazione dei docenti di religione cattolica per l'a.s.2025/2026.
4. I Dirigenti Scolastici preposti alle sedi di servizio di cui al comma 3 sono delegati a stipulare i relativi contratti di lavoro a tempo indeterminato, avvalendosi delle apposite funzioni del sistema informativo. I predetti Dirigenti sono altresì delegati a svolgere i necessari controlli in merito ai titoli di accesso, di riserva e di preferenza.
5. Il contratto di lavoro decorre giuridicamente dal primo settembre 2025 ed economicamente dal primo settembre 2025 o dalla presa di servizio ove successiva.
6. La mancata presa di servizio senza giustificato motivo comporta la decadenza dall'immissione in ruolo.

Art. 2

1. Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso nei termini e modi previsti dalla vigente legislazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Anna Paola Sabatini

Allegato A – immissioni in ruolo IRC 2025